

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: CANCELLAZIONE QUALIFICA ARTIGIANA REA 353680****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Visto l’art. 40 del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazione), convertito in Legge n. 120/2020, ai sensi del quale ... omissis ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposta con determinazione del Conservatore;
- Vista la domanda, presentata telematicamente in data 18/03/2026 ed acquisita al protocollo n. 17229/2026 recante la variazione dell’amministratore unico dell’impresa REA CE- 353680, a far data dal 02/03/2026;
- Letto l’art. 7 della L. 443/1985, che disciplina la competenza della Commissione provinciale per l’artigianato in ordine alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo provinciale e le modalità procedurali per esperire ricorsi, amministrativi e giurisdizionali avverso le decisioni assunte;
- Vista la L.R. 11/2015, con la quale sono state conferite alle Camere di Commercio le funzioni attribuite alle Commissioni provinciali per l’artigianato in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese;
- Letta la Direttiva n. 1/2016 emanata dai Conservatori delle Camere di Commercio della Campania;
- Tenuto conto che l’impresa risulta annotata all’albo artigiani e che, in seguito alla cessazione come amministratore unico del Sig. Harabula Florin, il nuovo amministratore unico Cotovanu Dan non risulta essere socio di capitali, né amministratore partecipante al lavoro;
- Considerato l’art. 5, comma 3 della L.443/85, ai sensi del quale “L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all’articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell’albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
- Vista la comunicazione di quest’Ufficio di avvio del procedimento di cancellazione della qualifica artigiana per perdita dei requisiti, regolarmente notificata in data 21/04/2026 all’indirizzo PEC dell’impresa REA CE-353680, contenente l’invito a presentare domanda di cancellazione della qualifica artigiana per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge 443/85 alla quale, a tutt’oggi, non è stato fornito alcun riscontro;
- Ritenuto, pertanto, che l’impresa REA CE-353680, annotata nel Registro delle Imprese con la qualifica di impresa artigiana dal 08/01/2024, abbia perso i requisiti di cui all’art. 5 della L. 443/85 a far data dal 02/03/2026, in quanto il nuovo amministratore unico non risulta essere socio di capitali né amministratore partecipante al lavoro;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità procedimentale;

DETERMINA

La cancellazione della qualifica artigiana dell’impresa REA CE-353680, per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 5 della Legge 443/1985, a decorrere dal 02/03/2026.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere entro 15 giorni dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all’Albo camerale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Rita Botte

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

Dott. Federico Sisti

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005